



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale Governo del Territorio  
50 09 00

*Al Direttore*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0000488 02/01/2020 10,24

Mitt : 5009 DIREZIONE GENERALE PER IL GOVE

Dest : SINDACI DELLA REGIONE CAMPANIA

Classifica : 50 S Fascicolo : 1 del 2020



A Sigg. Sindaci della Regione Campania

p.c. Assessore al governo del Territorio  
[assessore.discepolo@regione.campania.it](mailto:assessore.discepolo@regione.campania.it)

*Oggetto: Regime transitorio degli strumenti di pianificazione. Art. 44 LR 16/2004*

A seguito della introduzione di modifiche normative che investono l'approvazione degli strumenti urbanistici, si reputa opportuno fornire chiarimenti inerenti l'applicazione dell'art. 44 della LR 16/2004 nella parte inerente la data di approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC).

1. L'art. 44 della LR 22 dicembre 2004, n.16, concernente il regime transitorio degli strumenti di pianificazione, dispone che i Comuni adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019, trascorsi i quali, per i Comuni inadempienti, la Regione, provvede alla nomina di Commissari ad acta.

Il medesimo articolo stabilisce altresì che la Giunta regionale, entro il 31 marzo 2019, con un intervento di modifica del regolamento 4 agosto 2011, n. 5, proceda a disciplinare le modalità di nomina dei citati Commissari, avendo riguardo a graduare l'esercizio dei poteri sostitutivi in relazione allo stato di avanzamento delle procedure in corso presso i Comuni interessati.

La Giunta regionale, quindi, titolata ad intervenire sulla base di quanto stabilito dal richiamato art. 44, nel termine indicato ha integrato, innovando, il Regolamento n. 5/2011, con la modifica dell'art. 9 relativa all'approvazione in forma autonoma del piano strutturale e del piano operativo e con l'introduzione dell'art. 3ter che detta disposizioni in merito all'attivazione del potere sostitutivo.

Ed infatti, l'art. 3ter dispone che, ai soli fini di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 44 della legge regionale n. 16/2004, per i Comuni che non hanno adempiuto a quanto prescritto dal medesimo articolo la Regione attivi l'esercizio dei poteri sostitutivi, attraverso la nomina di un Commissario ad acta, la cui durata e modalità di svolgimento dell'incarico sono stabiliti nello stesso provvedimento di nomina.

L'intervento sostitutivo è preceduto dalla diffida ad adempiere rivolta all'amministrazione comunale; per i Comuni che alla data del 31 marzo 2019 non hanno adottato il PUC la Regione nomina il Commissario ad acta decorsi centocinquanta giorni dal ricevimento della diffida e, per i Comuni che alla stessa data risultano privi del preliminare di Piano, la Regione nomina il Commissario ad acta decorsi sessanta giorni dal medesimo atto di diffida.

Inoltre, non si procede alla nomina del Commissario ad acta nel caso in cui, nel termine stabilito dalla diffida, il Comune abbia adottato il piano strutturale (PS) e il regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC).

Ad oggi le diffide sono state tutte inviate ai Comuni interessati, nelle quali, avuto riguardo alla graduazione dell'esercizio del potere sostitutivo è stato indicato, a seconda dei casi, la tempistica a cui attenersi, che oltrepassa il termine del 31.12.2019.

2. La mancata scadenza del termine imposto ai Comuni con le diffide comporta inevitabili effetti anche sulla operatività dell'ulteriore meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 44, comma 3, della LR 16/2004, laddove il termine ivi previsto del 31 dicembre 2019 è funzionalmente collegato alla consumazione dell'attività amministrativa di intimazione ad adempiere contenuta nel comma 2 del medesimo art. 44; consumazione dell'attività che interviene solo allorché il termine imposto, ai sensi dell'art. 3ter del Reg. 5/2011, ai Comuni per l'adempimento all'intimazione contenuta in dette diffide, è inutilmente decorso.

Per l'effetto, l'operatività dell'art. 9 del DPR 380/2001 prevista dal comma 3 dell'art. 44 della LR 16/2004 interviene in tempi coincidenti con la vana scadenza del termine imposto dalle diffide previste dall'art. 3ter del Reg. 5/2011.

Si invitano pertanto le SSLL a garantire il pieno svolgimento delle attività, evitando così l'intervento sostitutivo ed i conseguenti inevitabili aggravii erariali.

Arch. Massimo Pinto

